



Ordine Avvocati di Matera

Organismo di Mediazione

iscritto al n° 430 del Registro degli Organismi presso il Ministero di Giustizia

REGOLAMENTO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MATERA

(approvato con delibera del 28/01/2025 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera)

Definizioni

- per "Organismo di Mediazione" o "Organismo" s'intende l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Matera;
- per "Regolamento" s'intende il Regolamento dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Matera;
- per "Consiglio dell'Ordine" s'intende Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera;
- per "Responsabile dell'Organismo" o "Responsabile" s'intende il Responsabile dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Matera;
- per "Segreteria" s'intende la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Matera;

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 28/2010, il Regolamento è applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge su ordine del giudice, su iniziativa di una o di tutte le parti.
2. Il Regolamento si applica, in quanto compatibile, ai procedimenti di mediazione e conciliazione disciplinati da leggi speciali.

Art. 2 - Domanda di mediazione

1. La parte o le parti che intendono promuovere la procedura di mediazione presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Matera devono depositare presso la sua Segreteria la domanda di mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale della parte o del proprio avvocato in forza di procura, utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo.
2. La domanda di mediazione deve contenere:
 - a) i dati identificativi anagrafici e fiscali delle parti (in caso di persone giuridiche anche la partita iva e il codice destinatario), nonché i loro recapiti (residenza o domicilio, anche quelli eventualmente digitali) e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni di cui all'art. 5 del Regolamento;
 - b) descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
 - c) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di



Ordine Avvocati di Matera

Organismo di Mediazione

iscritto al n° 430 del Registro degli Organismi presso il Ministero di Giustizia

procedura civile e del Regolamento.

3. La domanda può contenere:
 - a) copia, laddove esistente, della clausola di mediazione;
 - b) l'eventuale richiesta di esperire il procedimento di mediazione in modalità telematica o da remoto, con l'indicazione del recapito digitale cui inviare il link del collegamento;
 - c) in caso di mediazione demandata dal Giudice, gli estremi dell'ordinanza con allegato provvedimento di rinvio in mediazione;
 - d) l'indicazione degli estremi del provvedimento di ammissione preventiva al patrocinio a spese dello stato rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente e la sua allegazione (quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o è demandata dal Giudice) ovvero la sola istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell'Ordine competente.
4. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010, la domanda di mediazione deve essere depositata presso la Segreteria per mezzo del portale telematico utilizzato dall'Organismo ovvero, in caso di inoperatività o non accessibilità dello stesso, con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione (preferibilmente via posta elettronica certificata, raccomandata con ricevuta di ritorno, accesso diretto alla Segreteria).
5. Alla domanda va allegato il certificato anagrafico della parte chiamata, in caso di persona giuridica la visura della CCIAA o lo Statuto per le Associazioni, il documento di identità della parte istante in corso di validità, l'informativa privacy sottoscritta, la ricevuta di pagamento delle spese di avvio e dell'indennità di mediazione per il primo incontro di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 28 D.M. n. 150/2023.
6. Il deposito della domanda di mediazione costituisce accettazione del Regolamento, delle indennità e delle ulteriori spese di mediazione di cui agli artt. 18, 19, 20 e 21 del Regolamento.

Art. 3 - Adesione alla mediazione

1. L'adesione alla mediazione, sottoscritta con firma autografa o digitale dalla parte o dal proprio avvocato munito di procura speciale per la mediazione è in forma libera e può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo.
2. L'adesione alla mediazione deve contenere:
 - a) i dati identificativi anagrafici e fiscali delle parti (in caso di persone giuridiche anche la partita iva e il codice destinatario), nonché i loro recapiti (residenza o domicilio anche quelli eventualmente digitali), e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri sostanziali e formali necessari alla



Ordine Avvocati di Matera

Organismo di Mediazione

iscritto al n° 430 del Registro degli Organismi presso il Ministero di Giustizia

- partecipazione e/o degli Avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni di cui all'art. 5 del Regolamento;
- b) descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse oggetto della domanda;
 - c) indicazione, se diverso da quello indicato nella domanda di mediazione, del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del Regolamento.
3. La domanda di adesione può contenere:
- a) l'introduzione di un'ulteriore domanda rispetto a quella oggetto dell'istanza di mediazione con eventuale modifica del valore della controversia;
 - b) la chiamata in mediazione di un ulteriore soggetto cui vada esteso il procedimento con l'indicazione di tutti i dati anagrafici e fiscali del terzo chiamato;
 - c) l'eventuale richiesta di esperire il procedimento di mediazione in modalità telematica o da remoto, con l'indicazione del recapito digitale cui inviare il link del collegamento;
 - d) l'indicazione degli estremi del provvedimento di ammissione preventiva al patrocinio a spese dello stato rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente e la sua allegazione, (quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale o è demandata dal Giudice) ovvero la sola istanza di ammissione, regolarmente depositata, se non sia ancora intervenuta la delibera del Consiglio dell'Ordine competente.
4. La domanda di adesione alla mediazione deve essere depositata presso la Segreteria per mezzo del portale telematico utilizzato dall'Organismo ovvero, in caso di inoperatività o non accessibilità dello stesso, con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione (preferibilmente via posta elettronica certificata, raccomandata con ricevuta di ritorno, accesso diretto alla Segreteria).
5. All'adesione devono essere allegati i documenti di cui all'art. 2 comma 5.
6. Il deposito del modello di adesione della parte invitata al procedimento, costituisce accettazione del Regolamento, delle indennità e delle ulteriori spese di mediazione di cui agli artt. 18, 19, 20 e 21 del Regolamento.
7. In mancanza di adesione formalizzata ai sensi del presente articolo, l'adesione di una parte che compaia al primo incontro di mediazione è constatata dal Mediatore, previa esibizione della ricevuta di pagamento dell'indennità di mediazione di cui all'art. 19, comma 1 del Regolamento, salvo quanto previsto dal comma 9 dell'art. 5.

Art. 4 - Domanda di mediazione congiunta

1. La domanda di mediazione congiunta, sottoscritta con firma autografa o digitale dalle parti o dai loro avvocati muniti di procura speciale alla mediazione è in forma libera e



Ordine Avvocati di Matera

Organismo di Mediazione

iscritto al n° 430 del Registro degli Organismi presso il Ministero di Giustizia

può essere compilata utilizzando il modulo predisposto dall'Organismo di Mediazione.

2. La domanda congiunta di mediazione deve contenere:
 - a) i dati identificativi anagrafici, fiscali delle parti (in caso di persone giuridiche anche la partita iva e il codice destinatario), nonché i loro recapiti (residenza o domicilio anche eventualmente digitali), e quelli dei loro eventuali rappresentanti muniti dei poteri sostanziali e formali necessari alla partecipazione e/o degli Avvocati presso cui effettuare le dovute comunicazioni di cui all'art. 5 del Regolamento;
 - b) descrizione sommaria dei fatti e delle questioni controverse e dell'oggetto della domanda;
 - c) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile e del Regolamento.
3. La domanda può contenere:
 - a) la concorde indicazione del nominativo del Mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo, qualora si opti per la scelta diretta anziché per quella ordinariamente utilizzata dall'Organismo;
 - b) l'eventuale richiesta di esperire il procedimento di mediazione in modalità telematica o da remoto, con l'indicazione del recapito digitale cui inviare il link del collegamento.
4. La domanda di mediazione congiunta deve essere depositata presso la Segreteria con qualunque strumento idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione (preferibilmente via posta elettronica certificata).
5. Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all'art. 2 comma 5.
6. Il deposito della domanda di mediazione congiunta, costituisce accettazione del Regolamento, delle indennità e delle ulteriori spese di mediazione di cui agli artt. 18, 19, 20 e 21 del Regolamento.

Art. 5 - La Segreteria

1. La Segreteria amministra il servizio di mediazione.
2. La Segreteria tiene un registro informatico dei procedimenti con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della controversia, al Mediatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito, all'eventuale proposta del Mediatore formulata ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 28/2010, all'eventuale rifiuto a tale proposta, al verbale di conciliazione, al verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo, all'accordo di conciliazione, o al verbale dal quale risulta la conciliazione, tutti completi di data.
3. Su richiesta, e previa verifica dell'avvenuto regolare versamento delle indennità dovute dalla parte richiedente, e con eventuali costi a suo carico, la Segreteria rilascia:



Ordine Avvocati di Matera

Organismo di Mediazione

iscritto al n° 430 del Registro degli Organismi presso il Ministero di Giustizia

i verbali (ovvero i soli verbali di primo incontro, i verbali conclusivi della procedura di mediazione e comunque tutti i verbali per i quali le parti abbiano espressamente autorizzato e sottoscritto la deroga all'art. 9 D.Lgs. n. 28/2010), il documento contenente l'eventuale proposta del Mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 D.Lgs. n. 28/2010, l'eventuale rifiuto di tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo o il verbale dal quale risulta la conciliazione.

4. La Segreteria, verificata la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali di cui all'art. 2, commi 1 e 2, art. 3 commi 1 e 2 e art. 4 commi 1 e 2 del Regolamento e l'avvenuto pagamento delle indennità di mediazione di cui all'art. 19, comma 1, del Regolamento, procede all'iscrizione del procedimento nel registro informatico.
5. La Segreteria comunica nel più breve tempo possibile e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione:
 - a) alla parte istante: il nominativo del Mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione;
 - b) all'altra o alle altre parti: la domanda di mediazione, il nominativo del Mediatore designato, la data e il luogo dell'incontro di mediazione con l'invito a comunicare, almeno 3 (tre) giorni prima dell'incontro, la propria adesione a partecipare al procedimento personalmente o a mezzo di delegato munito di delega conferita nei modi e nei termini di cui all'art. 4-bis D.Lgs. n. 28/2010.
6. In caso di mediazione da svolgersi con modalità telematica o con modalità audiovisive da remoto, la Segreteria comunica il link necessario per accedere alla stanza virtuale.
7. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante può comunicare autonomamente all'altra parte l'istanza di mediazione depositata, fermo restando l'obbligo dell'Organismo di procedere alla comunicazione secondo il punto 5 che precede.
8. Nel rispetto dell'art. 47 comma 6 del D.M. n. 150/23 e a semplice richiesta delle parti costituite che ne sostengono eventuali costi, la segreteria garantisce l'accesso agli atti depositati nelle sessioni comuni, fatte salve le produzioni documentali riservate alla visione del solo Mediatore. Il diritto di accesso agli atti depositati da ciascuna parte nelle sessioni separate, è riservato alla sola parte depositante.
9. Nel caso di procedimenti di mediazione afferenti a materie per le quali è prevista la condizione di procedibilità, in caso di mancato pagamento delle indennità, si procederà comunque alla registrazione della procedura, fermo il diritto di esigere e recuperare le spese ed indennità dovute;
10. Per motivi organizzativi la Segreteria non può comunicare alle controparti l'avvio del procedimento prima di dieci giorni dal deposito dell'istanza, sicché, qualora vi siano



Ordine Avvocati di Matera

Organismo di Mediazione

iscritto al n° 430 del Registro degli Organismi presso il Ministero di Giustizia

termini di decadenza o di prescrizione in scadenza la parte provvederà, ai sensi dell'art. 8, comma 2 seconda parte D.Lgs. n. 28/2010, a comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'Organismo, che ne rilascerà copia, fermo l'obbligo dell'Organismo di procedere a comunicare alle parti la domanda di mediazione, la designazione del Mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile.

Art. 6 - Sede del procedimento

1. Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede principale dell'Organismo, ubicata presso il 5° piano del Tribunale di Matera, ivi sito al Viale A. Moro.
2. Il luogo di svolgimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del Mediatore e del Responsabile dell'Organismo, previa comunicazione alla Segreteria, fermi i divieti imposti da norme, regolamenti e disposizioni deontologiche.

Art. 7 - Modalità di svolgimento degli incontri

1. Le parti partecipano personalmente alla mediazione con l'assistenza di un avvocato iscritto, salvo quanto previsto dalla legge.
2. La parte impossibilitata in forza di giustificato motivo a presenziare personalmente, può delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. La delega per la partecipazione all'incontro deve essere conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e deve contenere gli estremi del documento di identità del delegante. Nei casi di procedimenti di mediazione di cui all'articolo 11, comma 7 D.Lgs. n. 28/2010, il delegante deve conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione deve presentare la delega conferita in conformità al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identità, per la loro acquisizione agli atti della procedura.
3. Il procedimento si articola in una o più sessioni congiunte cui possono alternarsi sessioni separate a discrezione del Mediatore.
4. Ciascuna delle parti può sempre richiedere che uno o più incontri si svolgano da remoto mediante collegamento audiovisivo, nel qual caso l'Organismo mette a disposizione apposita piattaforma idonea a garantire la riservatezza dei dati personali, la sicurezza delle comunicazioni, pari capacità di accesso ai partecipanti e la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.
5. Gli incontri da remoto si svolgono secondo i seguenti criteri:
 - a) tutti i soggetti che partecipano da remoto devono dotarsi di idonei strumenti per consentire il regolare svolgimento della mediazione. L'Organismo non è



Ordine Avvocati di Matera

Organismo di Mediazione

iscritto al n° 430 del Registro degli Organismi presso il Ministero di Giustizia

responsabile di eventuali difficoltà di accesso e/o problematiche di altro genere che possano rendere impossibile o difficoltoso lo svolgimento delle sessioni da remoto;

- b) con la ricezione delle credenziali di accesso alla piattaforma, i partecipanti accettano il Regolamento dell'Organismo e i relativi allegati e si impegnano a rispettare gli obblighi ivi previsti, con particolare riferimento alla riservatezza delle informazioni acquisite in qualsiasi formato (audio, video, testo o altro) ed il divieto di divulgazione delle stesse a terzi;
- c) la sessione di mediazione con collegamento da remoto avviene tramite "stanze virtuali" che consentono l'accesso in via telematica a tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nel procedimento (a titolo esemplificativo: parti, difensori, praticanti, mediatori, consulenti, esperti). I partecipanti sono vincolati ai doveri di riservatezza di cui agli art. 9 e 10 D.Lgs. n. 28/2010. È vietata qualsiasi forma di acquisizione audio o visiva degli incontri e la conservazione dei dati relativi allo svolgimento degli stessi nonché la condivisione di detti dati con soggetti terzi estranei al procedimento;
- d) durante la sessione il Mediatore gestisce in piena autonomia il colloquio tra le parti, la durata degli interventi ed ogni aspetto del confronto, con facoltà di abilitare o disabilitare momentaneamente il flusso audio/video/testo ai singoli partecipanti per avviare le sessioni separate;
- e) tutti i soggetti collegati devono premunirsi di valido documento d'identità al fine di consentire al Mediatore la loro identificazione; le telecamere non devono essere oscurate e devono essere mantenute sempre attive; non è possibile allontanarsi (se non per comprovate ragioni di necessità e previo avviso agli altri partecipanti collegati) e deve essere garantita sempre la presenza dei soli soggetti autorizzati a partecipare;
- f) i partecipanti devono attenersi alle istruzioni del Mediatore, il quale ha la facoltà di dare e togliere la parola. Il Mediatore ha sempre facoltà, se ne ravvisa la necessità, di interrompere l'incontro aggiornando le parti ad altra data;
- g) eventuali documenti vengono esibiti attraverso gli strumenti di condivisione informatica del collegamento e depositati attraverso l'inoltro telematico al Mediatore che alla fine del collegamento provvederà ad inoltrarli alla Segreteria;
- h) gli incontri si svolgono nel giorno e nell'ora comunicati dalla Segreteria alle parti insieme al link di accesso all'area virtuale riservata sulla piattaforma adottata dall'Organismo. Il link inviato alle parti per l'utilizzo della piattaforma telematica è personale e non cedibile a terzi; lo stesso è da custodire con cura in quanto necessario per attivare il collegamento; l'Organismo non è responsabile di eventuali malfunzionamenti o anomalie nel caso in cui le parti facciano un utilizzo



Ordine Avvocati di Matera

Organismo di Mediazione

iscritto al n° 430 del Registro degli Organismi presso il Ministero di Giustizia

difforme del suddetto link;

- i) al momento stabilito, come comunicato alle parti, il Mediatore dà avvio alla seduta telematica facendo accedere i soggetti a vario titolo coinvolti alle rispettive "stanze virtuali";
 - j) all'incontro possono partecipare esclusivamente il Mediatore, le parti, i rispettivi avvocati e loro praticanti ed eventuali esperti nominati a norma dell'art. 8, comma 7 del D.Lgs. n. 28/2010; eventuali soggetti terzi possono partecipare solo con il consenso di tutte le parti, previa trasmissione al Mediatore del documento di identità e loro identificazione da parte dello stesso;
 - k) qualora nel corso dell'incontro si verifichi un'interruzione della connessione audio o video che non consenta di proseguire regolarmente l'incontro, il Mediatore, verificata l'impossibilità di ripristinare la connessione, aggiorna ad altra data l'incontro dando atto a verbale di quanto accaduto e comunicando alle parti la data e l'ora del nuovo incontro.
6. È fatta salva la possibilità per le parti di poter stabilire concordemente e in qualsiasi momento, che la procedura di mediazione, nata come telematica o come mista, possa procedere con incontri in presenza o viceversa.

Art. 8 - La mediazione in modalità telematica

- 1. Ai sensi dell'art. 8-bis D.Lgs. n. 28/2010 la mediazione, con il consenso delle parti, può svolgersi in modalità telematica e in tal caso ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/2005, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
- 2. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento è immediatamente firmato e restituito al mediatore.
- 3. Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2, verificata l'apposizione, la validità e l'integrità delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la Segreteria dell'Organismo che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati.
- 4. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'Organismo, in conformità all'art. 43 D.Lgs. n. 82/2005.

Art. 9 - Incontri di mediazione con modalità audiovisive da remoto

- 1. Ciascuna parte può sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.



Ordine Avvocati di Matera

Organismo di Mediazione

iscritto al n° 430 del Registro degli Organismi presso il Ministero di Giustizia

2. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.
3. Al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8, quando il mediatore è tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e nel rispetto dell'articolo 8, commi 2 e 3 del Regolamento, salvo quanto previsto dal successivo comma 4.
4. Se non vi è il consenso previsto dal comma 3, le firme di tutti i partecipanti devono essere apposte in modalità analogica avanti al mediatore.
5. Le parti devono cooperare in buona fede e lealmente affinché gli atti formati durante un incontro al quale una o più parti partecipano con le modalità previste dal presente articolo siano firmati senza indugio.

Art.10 - Funzioni e designazione del Mediatore

1. Il Mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.
2. In nessun caso il Mediatore svolge attività di consulenza sull'oggetto della controversia o sui contenuti dell'eventuale accordo.
3. I mediatori devono essere iscritti ad un ordine o collegio professionale della provincia di Matera e possono essere inseriti, sulla base delle competenze dichiarate, in elenchi distinti per materie o per raggruppamenti di materie, nonché sulla base di criteri di esperienza oggettivi e riconoscibili.
4. Il Responsabile dell'Organismo, anche per il tramite della Segreteria, provvede alla designazione del Mediatore, secondo criteri di rotazione alfabetica che tengano conto dell'oggetto, del valore della controversia, dell'esperienza e della competenza del Mediatore e fissa il luogo e la data del primo incontro che si terrà, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Organismo, non prima di venti giorni e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo, in caso di domanda mediazione congiunta, diversa concorde indicazione delle parti. Nell'ipotesi in cui il Mediatore da nominare sia anche Responsabile dell'Organismo, alla designazione provvederà il Segretario dell'Organismo di Mediazione.
5. Ai fini della designazione, le parti possono indicare concordemente un Mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'Organismo, il quale non perderà l'ordine di assegnazione acquisito nell'elenco; in difetto di indicazione concorde del Mediatore o quando l'Organismo ritiene di dover disattendere la concorde indicazione delle parti, la



Ordine Avvocati di Matera

Organismo di Mediazione

iscritto al n° 430 del Registro degli Organismi presso il Ministero di Giustizia

designazione avverrà secondo i criteri di cui al punto 4.

6. Dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 5 punto 5 del Regolamento le parti possono comunque individuare di comune accordo un diverso Mediatore, purché iscritto nell'elenco dell'Organismo. In tal caso, almeno cinque giorni prima della data fissata per il primo incontro, entrambe le parti comunicano alla Segreteria a mezzo pec il nominativo concordato. In tale ipotesi, con l'approvazione del Responsabile dell'Organismo, il Mediatore scelto dalle parti viene nominato in sostituzione di quello designato. Se la richiesta delle parti, per giustificati motivi non è condivisa dal Responsabile dell'Organismo, resterà invariata la comunicata designazione del Mediatore. A tali adempimenti provvederà il Segretario nell'ipotesi in cui il Mediatore indicato sia il Responsabile.
7. In ogni momento le parti possono richiedere concordemente al Responsabile dell'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del Mediatore. In caso di accoglimento dell'istanza l'Organismo nomina un altro Mediatore secondo i criteri di cui sopra al punto 4. Ove il Mediatore da sostituire sia anche Responsabile dell'Organismo, provvederà il Segretario.
8. In caso di sopravvenuta impossibilità del Mediatore, l'Organismo provvederà alla nomina di un altro Mediatore, secondo i criteri di cui sopra al punto 4.
9. Il Mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione e deve corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del Responsabile dell'Organismo.
10. Il Mediatore informa le parti dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del D.Lgs. n. 28/2010 e le avverte delle conseguenze di natura processuale di cui all'art. 12-bis del citato decreto, che possono comportare, all'esito del giudizio, condanna al pagamento di somme per il caso di mancata partecipazione al procedimento senza giustificato motivo.
11. Il Mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.
12. Al momento dell'accettazione, il Mediatore deve sottoscrivere un'apposita dichiarazione di imparzialità attenendosi a quanto prescritto dal Regolamento.
13. Qualora l'oggetto della mediazione lo richieda e le parti abbiano espresso il loro consenso, il Mediatore ha la facoltà di avvalersi di uno o più consulenti tecnici anche iscritti negli albi del Tribunale ed esperti della materia. La nomina del consulente è subordinata all'impegno, sottoscritto da entrambe le parti, di sostenerne gli oneri sulla base del preventivo comunicato dal consulente e redatto sulla scorta delle tabelle di liquidazione dei compensi dei CTU in vigore presso il locale Tribunale o, in assenza, il compenso verrà determinato sulla base delle tariffe regolate dagli artt. Dal 49 al 57 D.P.R. n. 115/2002 e dal D.M. n. 182/2002, salvo diverso accordo tra le parti e l'esperto. Al momento della nomina dell'esperto le parti possono convenire che la



Ordine Avvocati di Matera

Organismo di Mediazione

iscritto al n° 430 del Registro degli Organismi presso il Ministero di Giustizia

relazione tecnica redatta in sede di procedura di mediazione possa essere prodotta nell'eventuale successivo giudizio. Il consulente tecnico che partecipa al procedimento è tenuto al rispetto dell'obbligo di riservatezza riguardo alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento ai sensi dell'art. 9 comma 1 D.Lgs.n. 28/2010.

Art. 11 - Obblighi del Mediatore, cause di incompatibilità e garanzie di imparzialità del Mediatore

1. Non può svolgere la funzione di Mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando il Mediatore incorra in una delle seguenti ipotesi, da considerarsi quali requisiti minimi che possono essere soggetti ad integrazione, previa adozione di atto determinativo del Consiglio dell'Ordine:
 - a) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella controversia;
 - b) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;
 - c) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;
 - d) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;
 - e) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone;
 - f) aver riportato sanzioni disciplinari e avere in corso procedimenti disciplinari. In tale ultima evenienza è disposta d'ufficio la sospensione e l'affidamento ad altro Mediatore di eventuali procedure affidategli. Tali requisiti si devono intendere come requisiti minimi che possono essere soggetti ad integrazione, previa adozione di atto determinativo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera;
 - g) non aver sottoscritto il contratto di collaborazione con l'Organismo o aver comunicato il recesso dallo stesso.
2. Chi ha svolto la funzione di Mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.
3. Il Mediatore deve assolvere agli obblighi di formazione ed aggiornamento, rispettare



Ordine Avvocati di Matera

Organismo di Mediazione

iscritto al n° 430 del Registro degli Organismi presso il Ministero di Giustizia

gli obblighi derivanti dalla normativa in materia, le previsioni del Regolamento dell'Organismo di Mediazione, del Codice Etico adottato dall'Organismo, del Codice Deontologico Forense e delle disposizioni di cui all'art. 815, comma 1 numeri da 2 a 6 c.p.c. in tema di ricusazione degli arbitri.

4. 4. Il Mediatore deve rispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del Responsabile dell'Organismo.
5. Al momento dell'accettazione dell'incarico il Mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di indipendenza, imparzialità e adesione al codice etico senza la quale il procedimento non può avere inizio o non può proseguire, impegnandosi a comunicare immediatamente al Responsabile dell'Organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità. All'uopo, dichiara: *"di conoscere e di osservare, durante l'intera procedura, il Regolamento dell'Organismo; di essere imparziale, indipendente e neutrale e che svolgerà l'incarico in assenza di qualsiasi interesse presente o passato rispetto alle parti o alla suddetta controversia; di obbligarsi ad osservare il Regolamento dell'Organismo di Mediazione, il Codice Etico dallo stesso adottato e le norme vigenti in materia, nonché ad informare il responsabile di eventuali circostanze sopravvenute che possano pregiudicare l'imparzialità e l'indipendenza nello svolgimento delle sue funzioni"*;
6. In ogni caso il Mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza ed informare immediatamente l'Organismo dei motivi di incompatibilità, anche sopravvenuti, in modo da poter essere tempestivamente sostituito.
7. Il Mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a probità e correttezza affinché il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
8. Il Mediatore deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.
9. Il Mediatore è obbligato a mantenere il segreto su quanto appreso nel corso del procedimento e non potrà in futuro e a nessun titolo assumere alcun incarico con riguardo all'oggetto della controversia.
10. In ogni caso il Mediatore non può astenersi dall'incarico ricevuto senza giustificata motivazione per più di tre volte in un anno, pena la cancellazione d'ufficio dall'elenco.
11. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera, qualora ritenga di procedere all'accREDITAMENTO di mediatori, sentito il Direttivo dell'Organismo di Mediazione, definisce i criteri e le modalità per procedere in tal senso nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.



Ordine Avvocati di Matera

Organismo di Mediazione

iscritto al n° 430 del Registro degli Organismi presso il Ministero di Giustizia

12. Il Direttivo dovrà verificare l'esistenza dei requisiti ed esprimere un giudizio di idoneità dei candidati e del percorso formativo dagli stessi espletato per procedere all'accREDITamento. La valutazione e l'esito della stessa sono rimessi all'insindacabile giudizio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera.
13. L'accREDITamento avverrà con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera, previo parere obbligatorio del Direttivo che sarà vincolante in caso di parere negativo.
14. Ogni valutazione in merito all'accREDITamento di mediatori è riservata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera, sentito il Direttivo; la presentazione di un'eventuale domanda, pertanto, non dà diritto ad ottenere l'accREDITamento.
15. È fatto divieto ai Mediatori accREDITati presso l'Organismo di Mediazione di prestare la loro opera per più di cinque organismi di mediazione iscritti nel Registro Ministeriale; essi, inoltre, devono mantenere gli standard qualitativi richiesti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera, frequentando i corsi di formazione in conformità alle disposizioni ministeriali e secondo le modalità stabilite dal Consiglio dell'Ordine, nonché partecipando ai corsi e/o seminari di aggiornamento indetti dallo stesso o da altre associazioni o enti debitamente certificati, secondo i criteri fissati dalla normativa in vigore. Il Consiglio dell'Ordine si riserva la facoltà, nel rispetto degli standard minimi indicati dalla legge, di richiedere requisiti ulteriori che verranno adottati con provvedimenti di modifica del Regolamento. La mancata certificazione di quanto previsto al presente punto comporta la cancellazione dall'elenco dei mediatori.
16. Gli Avvocati che svolgano l'attività di Magistrati onorari ed i Giudici di Pace non possono assumere incarichi quali mediatori durante il loro mandato.

Art. 12 - Cancellazione dall'elenco dei mediatori

1. I mediatori, dietro richiesta motivata, possono chiedere all'Organismo di rimanere iscritti nell'elenco, evitando l'affidamento di incarichi.
2. La cancellazione dall'elenco dei mediatori è disposta:
 - a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
 - b) nel caso di violazione degli obblighi e divieti previsti dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 28/2010;
 - c) nel caso di rifiuto, salvo giustificato motivo, dell'incarico di mediazione affidato, se ripetuto per più di tre volte nell'arco di un anno;
 - d) qualora l'accordo non sia omologato ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n. 28/2010 perché contrario ai principi di ordine pubblico o alle norme imperative, o per mancanza dei requisiti di regolarità formale.
3. Il mantenimento dei requisiti di onorabilità costituisce elemento per il mantenimento dell'iscrizione, oltre a quant'altro previsto nel Regolamento.



Ordine Avvocati di Matera

Organismo di Mediazione

iscritto al n° 430 del Registro degli Organismi presso il Ministero di Giustizia

4. I provvedimenti di cancellazione vengono assunti dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera, sentito il Responsabile dell'Organismo, previa audizione del Mediatore.
5. Qualora il Responsabile dell'Organismo o un membro del direttivo che ricoprano la carica di Mediatore incorrano in cause di cancellazione o di sospensione, la decisione sarà presa dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera.

Art. 13 - Riservatezza

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso degli incontri o nelle sessioni separate non può essere registrato o verbalizzato. A tal fine tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un'apposita dichiarazione.
2. Il Mediatore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione.
3. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il Mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
4. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesimo oggetto del procedimento di mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
5. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
6. Il Mediatore, gli addetti dell'Organismo di Mediazione, i consulenti tecnici, siano essi di parte e/o nominati dal Mediatore e, comunque, chiunque a vario titolo, abbia preso parte, a tutto o in parte, al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese, sulle attività professionali espletate nel corso dell'intero procedimento e sulle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione davanti all'autorità giudiziaria o ad altra autorità.
7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo Mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
8. In caso di sopravvenuta sospensione o cancellazione dell'Organismo di Mediazione, la segreteria dà immediata comunicazione dell'adozione del relativo provvedimento e della data di decorrenza dei suoi effetti, rispettivamente, ai mediatori inseriti nei propri elenchi e alle parti dei procedimenti in corso per consentire che la procedura di mediazione possa proseguire davanti ad altro Organismo del medesimo circondario,



Ordine Avvocati di Matera

Organismo di Mediazione

iscritto al n° 430 del Registro degli Organismi presso il Ministero di Giustizia

nei tempi e nei modi di cui all'art. 41 del D.M. n. 150/2023.

Art. 14 - Procedimento di mediazione

1. Il Mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente e può avvalersi, in casi di particolare complessità, di un Mediatore ausiliario (c.d. Co-Mediatore) senza oneri ulteriori a carico delle parti.
2. Per lo svolgimento del primo incontro il Mediatore sarà disponibile per una durata non inferiore a quella prevista dalla legge (alla data di approvazione del Regolamento l'art. 22 comma 1 lettera n) del D.M. n. 150/2023, prevede che l'Organismo provveda a dare la disponibilità temporale non inferiore a due ore per lo svolgimento del primo incontro). Qualora ne ravvisi la necessità, il Mediatore comunica alle parti la sua disponibilità a protrarre oltre le due ore, nella stessa seduta, l'incontro di mediazione, in ogni caso nell'ambito della medesima giornata, nel rispetto delle esigenze organizzative dell'Organismo.
3. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e 5-quater del D.Lgs. n. 28/2010, il Mediatore tiene il primo incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione.
4. Ogni parte può richiedere un rinvio del primo incontro di mediazione soltanto a seguito del pagamento delle indennità dovute per il primo incontro di mediazione e, nel caso delle parti chiamate, soltanto a seguito dell'adesione al procedimento.
5. Al termine di ciascun incontro il Mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.
6. Il Mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo, con conseguente accettazione delle ulteriori spese di mediazione.
7. Le richieste di rinvio devono essere sempre motivate e sono valutate caso per caso dall'Organismo, anche in mancanza di consenso di tutte le parti.
8. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, decorrente dalla data di deposito della domanda, ed è prorogabile, dopo la sua instaurazione e prima della sua conclusione, per periodi di volta in volta non superiore a tre mesi. La proroga deve risultare da accordo sottoscritto dalle parti allegato al verbale o in esso contenuto.
9. Il procedimento di mediazione instaurato ai sensi dell'art. 5, comma 2 o dell'art. 5-quater, comma 1 D.Lgs. n. 28/2010 ha la durata di sei mesi, decorrente dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il Giudice adotta i rispettivi provvedimenti, ed è prorogabile, dopo la sua instaurazione e prima della sua conclusione, per una sola volta, di ulteriori tre mesi. La proroga deve risultare da accordo sottoscritto dalle parti allegato al verbale o in esso contenuto e deve essere comunicato al Giudice, dalle parti, mediante produzione in giudizio.



Ordine Avvocati di Matera

Organismo di Mediazione

iscritto al n° 430 del Registro degli Organismi presso il Ministero di Giustizia

10. Il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale.

Art. 15 - Proposta del Mediatore

1. Quando le parti non raggiungano un accordo, il Mediatore, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento, può formulare una proposta di conciliazione, da allegare al verbale, qualora disponga degli elementi necessari.
2. In ogni caso le parti concordemente, in qualunque momento del procedimento, possono chiedere al Mediatore di formulare una proposta di conciliazione.
3. In caso di mancata adesione o partecipazione al procedimento di mediazione, il Mediatore non può formulare la proposta.
4. Prima di formulare la proposta il Mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 28/2010.
5. Il Mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.
6. La Segreteria comunica alle parti per iscritto, e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal Mediatore.
7. Le parti fanno pervenire al Mediatore e alla Segreteria dell'Organismo, per iscritto ed entro sette giorni o nel maggior termine indicato dal Mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine concesso, la proposta si ha per rifiutata.

Art. 16 - Conclusione del procedimento di mediazione

1. Il procedimento si conclude:
 - a) nel caso di mancata partecipazione di una o più parti;
 - b) quando le parti raggiungono un accordo o accettano la proposta del Mediatore;
 - c) quando le parti non aderiscono alla proposta formulata dal Mediatore;
 - d) quando il Mediatore non ritiene utile proseguire il procedimento dopo aver sentito le parti.
 - e) quando lo richiedano le parti o una di esse per mancanza dei presupposti per raggiungere un accordo.
2. Se è raggiunto un accordo, il Mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo con espressa indicazione del suo valore.
3. Se la conciliazione non riesce, il Mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell'eventuale proposta formulata.



Ordine Avvocati di Matera

Organismo di Mediazione

iscritto al n° 430 del Registro degli Organismi presso il Ministero di Giustizia

4. Il verbale conclusivo della mediazione, al quale è allegato l'eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti al procedimento, nonché dal Mediatore, il quale, fermo quanto previsto dall'art. 8-bis D.Lgs. n. 28/2010, certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e ne cura il deposito presso la Segreteria. Nello stesso verbale, il Mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
5. In caso di mediazione da remoto o telematica, il verbale è sottoscritto dalle parti, dai rispettivi avvocati e dal Mediatore mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.
6. Le parti ed i loro avvocati collegati con modalità audiovisive da remoto cooperano in buona fede e con lealtà affinché gli atti formati durante gli incontri siano firmati senza indugio. In tutte le ipotesi, la mancata sottoscrizione di alcuna delle parti del verbale redatto e trasmesso dal Mediatore non osta al deposito dello stesso presso la segreteria dell'Organismo ed alla chiusura del procedimento.
7. Il verbale, in formato analogico e l'eventuale accordo ad esso allegato, viene redatto in un numero di originali pari al numero delle parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per l'Organismo ed è depositato presso la Segreteria, che ne curerà la conservazione per almeno un triennio dalla conclusione del procedimento.
8. Gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

Art. 17 - Valore della lite e dell'accordo di conciliazione

1. La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli artt. da 10 a 15 c.p.c.. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
2. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.
3. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dall'Organismo con atto comunicato alle parti.
4. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal Responsabile dell'Organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del Mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
5. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei



Ordine Avvocati di Matera

Organismo di Mediazione

iscritto al n° 430 del Registro degli Organismi presso il Ministero di Giustizia

commi da 1 a 4, il Responsabile dell'Organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

Art. 18 – Parti e costi della mediazione

1. Ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle indennità e delle ulteriori spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi si considerano come una parte unica, anche se assistite da un unico avvocato e/o rappresentate da un comune soggetto. (c. 4 art. 34 D.M. n. 150/2023). L'unicità del centro di interessi è ravvisabile quando il diritto fatto valere sia particolare e non scindibile anche qualora vi possa essere un vantaggio comune o più soggetti siano rappresentati da un solo avvocato.
2. Tutti gli importi sono riportati al netto ed al lordo delle imposte dovute per legge.
3. Il compenso per l'esperto di cui all'art. 8, comma D.Lgs. n. 28/2010 è liquidato a parte sulla base degli usi locali e ove esistenti delle tabelle di liquidazione dei compensi del C.T.U. in vigore presso il Tribunale di Matera e comunque corrisposto dalle parti entro la chiusura del procedimento di mediazione.
4. Il mancato pagamento delle spese e delle indennità non è di ostacolo allo svolgimento della mediazione di cui agli artt. 5, comma 1, 5-quater e 5-sexies D.Lgs. n. 28/2010, ma dà diritto al recupero delle somme da parte dell'Organismo di Mediazione.

Art. 19 - Indennità

1. Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'Organismo di Mediazione un importo a titolo di indennità (art. 28, commi 4 e 5 D.M. n. 150/2023), oltre alle eventuali spese vive.
2. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del Mediatore.
3. Sono altresì dovute le spese vive, diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'Organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi, quando la parte è priva di propria firma digitale, e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'art. 5 punto 3 del Regolamento.
4. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi degli artt. 5, comma 1 e 5-sexies D.Lgs. n. 28/2010 o quando è demandata dal giudice ai sensi dell'art. 5-quater D.Lgs. n. 28/2010, l'indennità di cui al punto 1 è ridotta di un quinto.
5. Per le mediazioni di cui agli artt. 5, comma 1, 5-quater e 5-sexies D.Lgs. n. 28/2010 sono dovuti a titolo di indennità di cui al punto 1 i seguenti importi:



Ordine Avvocati di Matera

Organismo di Mediazione

iscritto al n° 430 del Registro degli Organismi presso il Ministero di Giustizia

Mediazione di cui all'art. 5, comma 1, (c.d. materia obbligatoria), art. 5-quater (c.d. demandata dal giudice) o 5-sexies (c.d. su clausola contrattuale o statutaria) D.Lgs. n. 28/2010				
valore della controversia	spese di avvio (art. 28 co. 4)	spese di mediazione (art. 28 co. 5)	totale	Totale iva compresa
sino ad € 1.000,00	€ 32,00	€ 48,00	€ 80,00	€ 97,60*
oltre € 1.000,00 e sino ad € 50.000,00	€ 60,00	€ 96,00	€ 156,00	€ 190,32*
oltre € 50.000,00	€ 88,00	€ 136,00	€ 224,00	€ 273,28*
Valore indeterminabile BASSO	€ 88,00	€ 48,00	€ 136,00	€ 165,92*
Valore indeterminabile MEDIO	€ 88,00	€ 96,00	€ 184,00	€ 224,48*
Valore indeterminabile ALTO	€ 88,00	€ 136,00	€ 224,00	€ 273,28*
* I soggetti obbligati ad applicare lo split payment dovranno versare l'importo al netto dell'iva				

A titolo meramente esemplificativo e illustrativo, per una controversia di cui agli artt. 5, comma 1, 5-quater e 5-sexies D.Lgs. n. 28/2010, di valore pari ad € 25.000,00 ciascuna parte dovrà versare un importo pari a € 60,00 per spese di avvio, un ulteriore importo di € 96,00 per spese di mediazione, per un totale di € 156,00, oltre iva e spese vive.

6. Per le mediazioni volontarie sono dovuti a titolo di indennità di cui al punto 1 i seguenti importi:



Ordine Avvocati di Matera

Organismo di Mediazione

iscritto al n° 430 del Registro degli Organismi presso il Ministero di Giustizia

Mediazione volontaria				
valore della controversia	spese di avvio (art. 28 co. 4)	spese di mediazione (art. 28 co. 5)	totale	Totale iva compresa
sino ad € 1.000,00	€ 40,00	€ 60,00	€ 100,00	€ 122,00*
oltre € 1.000,00 e sino ad € 50.000,00	€ 75,00	€ 120,00	€ 195,00	€ 237,90*
oltre € 50.000,00	€ 110,00	€ 170,00	€ 280,00	€ 341,60*
Valore indeterminabile BASSO	€ 110,00	€ 60,00	€ 170,00	€ 207,40*
Valore indeterminabile MEDIO	€ 110,00	€ 120,00	€ 230,00	€ 280,60*
Valore indeterminabile ALTO	€ 110,00	€ 170,00	€ 280,00	€ 341,60*
* I soggetti obbligati ad applicare lo split payment dovranno versare l'importo al netto dell'iva				

A titolo meramente esemplificativo e illustrativo, per una controversia volontaria, di valore pari ad € 25.000,00 ciascuna parte dovrà versare un importo pari a € 75,00 per spese di avvio, un ulteriore importo di € 195,00 per spese di mediazione, per un totale di € 156,00, oltre iva e spese vive.

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione ai sensi dell'art. 29 D.M. n. 150/2023.
8. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dall'art. 29 comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dalla medesima norma, il valore della lite è determinato dall'Organismo con atto comunicato alle parti (c.3 art. 29 D.M. 150/2023).



Ordine Avvocati di Matera

Organismo di Mediazione

iscritto al n° 430 del Registro degli Organismi presso il Ministero di Giustizia

9. Gli importi di cui ai punti 4 e 5 devono essere versati al momento del deposito della istanza di mediazione e, dalla parte aderente, al momento dell'adesione al primo incontro.
10. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai punti 4 e 5, secondo il caso.

Art. 20 – Ulteriori spese di mediazione

1. Le ulteriori spese di mediazione di cui all'art. 31, comma 1 D.M. n. 150/2023 sono determinate in conformità alla seguente tabella:

Tabella delle spese di mediazione (art. 31, comma 1 D.M. n. 150/2023)	
Valore della lite	Spese di mediazione
fino a € 1.000,00	€ 80,00
da € 1.001,00 ad € 5.000,00	€ 160,00
da € 5.001,00 ad € 10.000,00	€ 290,00
da € 10.001,00 ad € 25.000,00	€ 440,00
da € 25.001,00 ad € 50.000,00	€ 720,00
da € 50.001,00 ad € 150.000,00	€ 1.200,00
da € 150.001,00 ad € 250.000,00	€ 1.500,00
da € 250.001,00 ad € 500.000,00	€ 2.500,00
da € 500.001,00 ad € 1.500.000,00	€ 3.900,00
da € 1.500.001,00 ad € 2.500.000,00	€ 4.600,00
da € 2.500.001,00 ad € 5.000.000,00	€ 6.500,00
oltre € 5.000.000,00	0,2% del valore
indeterminabile	€ 1.200,00
Per le mediazioni di cui agli artt. 5, comma 1, 5-quater e 5-sexies D.Lgs. n. 28/2010, le spese di mediazione sono ridotte di un quinto	

2. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi degli artt. 5, comma 1 e 5-sexies D.Lgs. n. 28/2010 o quando è demandata dal giudice ai sensi dell'art. 5-quater D.Lgs. n. 28/2010, le ulteriori spese di mediazione di cui all'art. 31, comma 1 D.M. n. 150/2023, sono ridotte di un quinto.
3. Per il calcolo delle spese di mediazione secondo la tabella di cui all'allegato A al D.M. n. 150/23, si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della



Ordine Avvocati di Matera

Organismo di Mediazione

iscritto al n° 430 del Registro degli Organismi presso il Ministero di Giustizia

lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile. L'oscillazione tra minimo e massimo verrà determinata in considerazione del valore e della complessità della controversia, previa comunicazione del Mediatore alle parti.

4. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità a quanto previsto ai punti 1 e 2, detratto l'importo di cui ai punti 5 e 6 dell'art. 19, secondo il caso, maggiorate del 10%, come da tabelle seguenti:

Mediazione di cui all'art. 5, comma 1, (c.d. materia obbligatoria), art. 5-quater (c.d. demandata dal giudice) o 5-sexies (c.d. su clausola contrattuale o statutaria) D.Lgs. n. 28/2010		
Valore della lite	Importo	Importo comprensivo di iva 22%
fino a € 1.000,00	€ 17,60	€ 21,47
da € 1.001,00 ad € 5.000,00	€ 35,20	€ 42,94
da € 5.001,00 ad € 10.000,00	€ 149,60	€ 182,51
da € 10.001,00 ad € 25.000,00	€ 281,60	€ 343,55
da € 25.001,00 ad € 50.000,00	€ 528,00	€ 644,16
da € 50.001,00 ad € 150.000,00	€ 906,40	€ 1.105,81
da € 150.001,00 ad € 250.000,00	€ 1.170,40	€ 1.427,89
da € 250.001,00 ad € 500.000,00	€ 2.050,40	€ 2.501,49
da € 500.001,00 ad € 1.500.000,00	€ 3.282,40	€ 4.004,53
da € 1.500.001,00 ad € 2.500.000,00	€ 3.898,40	€ 4.756,05
da € 2.500.001,00 ad € 5.000.000,00	€ 5.570,40	€ 6.795,89
oltre € 5.000.000,00	(0,16% del valore - € 136,00) x 1,1	Importo x 1,22
Indeterminabile medio	€ 1.003,20	€ 1.233,90
Indeterminabile basso	€ 950,40	€ 1.159,49
Indeterminabile alto	€ 906,40	€ 1.105,81
* I soggetti obbligati ad applicare lo split payment dovranno versare l'importo al netto dell'iva		



Ordine Avvocati di Matera

Organismo di Mediazione

iscritto al n° 430 del Registro degli Organismi presso il Ministero di Giustizia

Mediazione volontaria		
Valore della lite	Importo	Importo comprensivo di iva 22%
fino a € 1.000,00	€ 22,00	€ 26,84
da € 1.001,00 ad € 5.000,00	€ 44,00	€ 53,68
da € 5.001,00 ad € 10.000,00	€ 187,00	€ 228,14
da € 10.001,00 ad € 25.000,00	€ 352,00	€ 429,44
da € 25.001,00 ad € 50.000,00	€ 660,00	€ 805,20
da € 50.001,00 ad € 150.000,00	€ 1.133,00	€ 1.382,26
da € 150.001,00 ad € 250.000,00	€ 1.463,00	€ 1.784,86
da € 250.001,00 ad € 500.000,00	€ 2.563,00	€ 3.126,86
da € 500.001,00 ad € 1.500.000,00	€ 4.103,00	€ 5.005,66
da € 1.500.001,00 ad € 2.500.000,00	€ 4.873,00	€ 5.945,06
da € 2.500.001,00 ad € 5.000.000,00	€ 6.963,00	€ 8.494,86
oltre € 5.000.000,00	(0,2% del valore - € 170,00) x 1,1	Importo x 1,22
Indeterminabile medio	€ 1.254,00	€ 1.529,88
Indeterminabile basso	€ 1.188,00	€ 1.449,36
Indeterminabile alto	€ 1.133,00	€ 1.382,26
* I soggetti obbligati ad applicare lo split payment dovranno versare l'importo al netto dell'iva		

5. In caso di conciliazione raggiunta in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità a quanto previsto ai punti 1 e 2, detratto l'importo di cui ai punti 5 e 6 dell'art.19, secondo il caso, maggiorate del 25%, come da tabelle seguenti:



Ordine Avvocati di Matera

Organismo di Mediazione

iscritto al n° 430 del Registro degli Organismi presso il Ministero di Giustizia

Mediazione di cui all'art. 5, comma 1, (c.d. materia obbligatoria), art. 5-quater (c.d. demandata dal giudice) o 5-sexies (c.d. su clausola contrattuale o statutaria) D.Lgs. n. 28/2010		
Valore della lite	Importo	Importo comprensivo di iva 22%
fino a € 1.000,00	€ 20,00	€ 22,40
da € 1.001,00 ad € 5.000,00	€ 40,00	€ 48,80
da € 5.001,00 ad € 10.000,00	€ 170,00	€ 207,40
da € 10.001,00 ad € 25.000,00	€ 320,00	€ 390,40
da € 25.001,00 ad € 50.000,00	€ 600,00	€ 732,00
da € 50.001,00 ad € 150.000,00	€ 1.030,00	€ 1.256,60
da € 150.001,00 ad € 250.000,00	€ 1.330,00	€ 1.622,60
da € 250.001,00 ad € 500.000,00	€ 2.330,00	€ 2.842,60
da € 500.001,00 ad € 1.500.000,00	€ 3.730,00	€ 4.550,60
da € 1.500.001,00 ad € 2.500.000,00	€ 4.430,00	€ 5.404,60
da € 2.500.001,00 ad € 5.000.000,00	€ 6.330,00	€ 7.722,60
oltre € 5.000.000,00	(0,16% del valore - € 136,00) x 1,25	Importo x 1,22
Indeterminabile medio	€ 1.140,00	€ 1.390,80
Indeterminabile basso	€ 1.080,00	€ 1.317,60
Indeterminabile alto	€ 1.030,00	€ 1.256,60
* I soggetti obbligati ad applicare lo split payment dovranno versare l'importo al netto dell'iva		

Mediazione volontaria		
Valore della lite	Importo	Importo comprensivo di iva 22%
fino a € 1.000,00	€ 25,00	€ 30,50
da € 1.001,00 ad € 5.000,00	€ 50,00	€ 61,00
da € 5.001,00 ad €	€ 212,50	€ 259,25



Ordine Avvocati di Matera

Organismo di Mediazione

iscritto al n° 430 del Registro degli Organismi presso il Ministero di Giustizia

10.000,00		
da € 10.001,00 ad € 25.000,00	€ 400,00	€ 488,00
da € 25.001,00 ad € 50.000,00	€ 750,00	€ 915,00
da € 50.001,00 ad € 150.000,00	€ 1.287,50	€ 1.570,75
da € 150.001,00 ad € 250.000,00	€ 1.662,50	€ 2.028,25
da € 250.001,00 ad € 500.000,00	€ 2.912,50	€ 3.553,25
da € 500.001,00 ad € 1.500.000,00	€ 4.662,50	€ 5.688,25
da € 1.500.001,00 ad € 2.500.000,00	€ 5.537,50	€ 6.755,75
da € 2.500.001,00 ad € 5.000.000,00	€ 7.912,50	€ 9.653,25
oltre € 5.000.000,00	(0,2% del valore - € 170,00) x 1,25	Importo x 1,22
Indeterminabile medio	€ 1.425,00	€ 1.738,50
Indeterminabile basso	€ 1.350,00	€ 1.647,00
Indeterminabile alto	€ 1.287,50	€ 1.570,75
* I soggetti obbligati ad applicare lo split payment dovranno versare l'importo al netto dell'iva		

6. Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità a quanto previsto ai punti 1 e 2, detratto l'importo di cui ai punti 5 e 6 dell'art. 19, secondo il caso, come da tabelle seguenti:

Mediazione di cui all'art. 5, comma 1, (c.d. materia obbligatoria), art. 5-quater (c.d. demandata dal giudice) o 5-sexies (c.d. su clausola contrattuale o statutaria) D.Lgs. n. 28/2010		
Valore della lite	Importo	Importo comprensivo di iva 22%
fino a € 1.000,00	€ 16,00	€ 19,52
da € 1.001,00 ad € 5.000,00	€ 32,00	€ 39,04
da € 5.001,00 ad € 10.000,00	€ 136,00	€ 165,92
da € 10.001,00 ad € 25.000,00	€ 256,00	€ 312,32



Ordine Avvocati di Matera

Organismo di Mediazione

iscritto al n° 430 del Registro degli Organismi presso il Ministero di Giustizia

da € 25.001,00 ad € 50.000,00	€ 480,00	€ 585,60
da € 50.001,00 ad € 150.000,00	€ 824,00	€ 1.005,28
da € 150.001,00 ad € 250.000,00	€ 1.064,00	€ 1.298,08
da € 250.001,00 ad € 500.000,00	€ 1.864,00	€ 2.274,08
da € 500.001,00 ad € 1.500.000,00	€ 2.984,00	€ 3.640,48
da € 1.500.001,00 ad € 2.500.000,00	€ 3.544,00	€ 4.323,68
da € 2.500.001,00 ad € 5.000.000,00	€ 5.064,00	€ 6.178,08
oltre € 5.000.000,00	(0,16% del valore - € 136,00)	Importo x 1,22
Indeterminabile medio	€ 912,00	€ 1.112,64
Indeterminabile basso	€ 864,00	€ 1.054,08
Indeterminabile alto	€ 824,00	€ 1.005,28
* I soggetti obbligati ad applicare lo split payment dovranno versare l'importo al netto dell'iva		

Mediazione volontaria		
Valore della lite	Importo	Importo comprensivo di iva 22%
fino a € 1.000,00	€ 20,00	€ 22,40
da € 1.001,00 ad € 5.000,00	€ 40,00	€ 48,80
da € 5.001,00 ad € 10.000,00	€ 170,00	€ 207,40
da € 10.001,00 ad € 25.000,00	€ 320,00	€ 390,40
da € 25.001,00 ad € 50.000,00	€ 600,00	€ 732,00
da € 50.001,00 ad € 150.000,00	€ 1.030,00	€ 1.256,60
da € 150.001,00 ad € 250.000,00	€ 1.330,00	€ 1.622,60
da € 250.001,00 ad € 500.000,00	€ 2.330,00	€ 2.842,60
da € 500.001,00 ad € 1.500.000,00	€ 3.730,00	€ 4.550,60



Ordine Avvocati di Matera

Organismo di Mediazione

iscritto al n° 430 del Registro degli Organismi presso il Ministero di Giustizia

da € 1.500.001,00 ad € 2.500.000,00	€ 4.430,00	€ 5.404,60
da € 2.500.001,00 ad € 5.000.000,00	€ 6.330,00	€ 7.722,60
oltre € 5.000.000,00	(0,2% del valore - € 170,00)	Importo x 1,22
Indeterminabile medio	€ 1.140,00	€ 1.390,80
Indeterminabile basso	€ 1.080,00	€ 1.317,60
Indeterminabile alto	€ 1.030,00	€ 1.256,60
* I soggetti obbligati ad applicare lo split payment dovranno versare l'importo al netto dell'iva		

7. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'Organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.

Art. 21 - Spese per la mediazione in modalità telematica o con modalità audiovisive da remoto

1. Le spese vive relative alla mediazione in modalità da telematica di cui all'art. 8-bis D.Lgs. n. 28/2010 o con modalità audiovisive da remoto di cui all'art. 8-ter D.Lgs. n. 28/2010, sono poste esclusivamente a carico delle parti richiedenti (istanti e/o chiamati in mediazione) secondo la tabella che segue:

Costo una-tantum	€ 2,00 oltre iva
firma feq con token utente	€ 1,30 oltre iva
Firma feq con spid utente	€ 2,60 oltre iva

Art. 22 – Compenso del Mediatore

1. Al Mediatore verrà corrisposto, a titolo di compenso, un importo pari al 60% delle spese di mediazione di cui all'art. 28 comma 5, D.M. n. 150/2023, e delle eventuali ulteriori spese di mediazione di cui all'art. 31, comma 1 D.M. n. 150/2023 effettivamente versate dalle parti, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
2. Il Mediatore non potrà, prima di aver ricevuto comunicazione dalla Segreteria dell'avvenuto versamento, anche parziale, delle indennità, né emettere fattura, né pretendere il pagamento, intendendosi stipulato tra il medesimo e l'Organismo di Mediazione un *pactum de non petendo*, che impedisca di avanzare qualsiasi pretesa, fino a quando le parti non abbiano concretamente versato le indennità dovute, o – comunque – fino alla data in cui non si siano esaurite le procedure di recupero forzoso delle indennità da parte dell'Organismo.



Ordine Avvocati di Matera

Organismo di Mediazione

iscritto al n° 430 del Registro degli Organismi presso il Ministero di Giustizia

3. La violazione di questa condizione potrà comportare la cancellazione del Mediatore dall'Elenco per il venir meno del rapporto di fiducia tra le parti.

Art. 23 - Compenso del Mediatore e patrocinio a spese dello Stato

1. Per le prestazioni eseguite nelle mediazioni in cui una o più parti sono ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e limitatamente alla quota non versata dalla parte ammessa al beneficio, l'Organismo di Mediazione corrisponderà al Mediatore il compenso nelle percentuali indicate nell'art. 22 del Regolamento, solo dopo aver ricevuto la comunicazione prevista ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.M. 01/08/2023 da parte del Ministero della Giustizia relativamente al credito di imposta spettante in relazione all'affare di mediazione ed in percentuale uguale per ognuno dei mediatori interessati qualora il credito spettante per tutti i procedimenti di mediazione dovesse superare l'importo di €. 24.000,00 così come previsto dall'art. 20, comma 4, del D.Lgs. n. 28/2010.

Art. 24 – Patrocinio a spese dello Stato

1. È assicurato, alle condizioni e nei termini di cui al Capo II bis D.Lgs. n. 28/2010, il patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione, al cittadino italiano non abbiente, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento di mediazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica¹.
2. Le indennità di cui all'articolo 17, commi 3 e 4 D.Lgs. n. 28/2010, non sono dovute dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nei limiti e nei termini di cui alle disposizioni del Capo II bis del medesimo decreto.
3. Sono sempre dovute le spese vive documentate.

Art. 25 - Privacy

1. Tutti i dati (sensibili e giudiziari) raccolti nel procedimento di mediazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni previste ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

Art. 26 – Norme finali

1. Per quanto non previsto e disciplinato dal Regolamento e dallo Statuto dell'Organismo di Mediazione, si applicano le disposizioni di legge vigenti e le prassi individuate dall'Organismo.

Art. 27 - Entrata in vigore e modifiche al Regolamento

1. Il Regolamento è in vigore dalla data di accreditamento.

¹ Così modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera del 10/12/2025



Ordine Avvocati di Matera

Organismo di Mediazione

iscritto al n° 430 del Registro degli Organismi presso il Ministero di Giustizia

2. Il Regolamento può essere modificato dal Consiglio Direttivo dell'Organismo ed approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.